



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9826 del 2022, proposto da Comune di Palmariggi e Comune di Cannole, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Vincenzo Scalini e Francesco G Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Cultura, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Comune di Poggiorsini, Comune di Uggiano La Chiesa, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

- della nota del 22 aprile 2022 prot. n. 0014216-P del Ministero della Cultura, Unità di Missione per l'attuazione del PNRR, con cui veniva comunicata la mancata

ammissione al finanziamento del progetto del Comune di Palmariggi:

- della nota del 24 maggio 2022 prot. N. 0017298-P del Ministero della Cultura, Unità di Missione per l'attuazione del PNRRi;
- nei limiti dell'interesse, della graduatoria definitiva del Ministero della Cultura (Linea B), e del provvedimento Decreto del Ministero della Cultura Segretariato Generale n. 453 7.6.2022 di approvazione delle graduatorie, nella parte in cui non è ammesso il Comune di Palmariggi con il Comune di Cannole, successivamente conosciute;
- ove occorra, e nei limiti dell'interesse: dell'Avviso Pubblico allegato; del D.M. 20 dicembre 2021 del Ministero della Cultura dedicato ai piccoli borghi storici di approvazione dell'Avviso pubblico; delle note n. 23430 del 3 dicembre 2021 e n. 23709 del 6 dicembre 2021 del Direttore dell'Unità di Missione per l'attuazione del PNRR, ove lesive ancorché non conosciute;
- di ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Cultura e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2022 la dott.ssa Donatella Scala e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che le ragioni di parte ricorrente possono essere soddisfatte ai sensi dell'art. 55, co. 10 c.p.a., con fissazione del merito all'udienza pubblica la cui data viene indicata in dispositivo;

Considerata la necessità di disporre, nelle more, l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i Comuni ammessi al contributo di cui trattasi, ai sensi dell'art. 49 comma 1 c.p.a.;

Ritenuta l'opportunità che siffatta integrazione, ai sensi dell'art. 49 comma 3c.p.a., avvenga con le modalità e nei termini appresso descritti:

a) entro il termine perentorio di giorni 10 (dieci) dalla comunicazione, a cura della Segreteria, della presente ordinanza, parte ricorrente dovrà provvedere, a sua cura e spese, alla pubblicazione sul sito web del Ministero della cultura – che all'uopo dovrà fornire la massima collaborazione - di un avviso contenente le seguenti informazioni:

- l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede;
- il numero di registro generale del procedimento;
- il nominativo della parte ricorrente;
- gli estremi dei provvedimenti impugnati;
- la precisazione che devono intendersi quali “controinteressati” tutti i Comuni ammessi al contributo di cui all'avviso pubblicato sul sito Internet del Ministero della cultura in data 20 dicembre 2021, con espressa dispensa dall'indicazione nominativa degli stessi;
- un sunto del ricorso e dei motivi aggiunti;
- il testo integrale della presente ordinanza;

b) entro il successivo termine perentorio di giorni 5 (cinque), parte ricorrente dovrà depositare in giudizio la prova dell'intervenuta pubblicazione, nei termini, del predetto avviso, che non dovrà essere comunque rimosso dal sito web dell'amministrazione sino alla definizione del presente giudizio;

- Ritenuto di dover compensare le spese di fase in ragione della novità delle questioni dedotte;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Sezione Seconda Quater)

dispone l'integrazione del contraddittorio, a cura di parte ricorrente, ai sensi e nei termini di cui in parte motiva e fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 17 gennaio 2023.

Compensa le spese di fase.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Donatella Scala, Presidente, Estensore

Mario Alberto di Nezza, Consigliere

Marco Bignami, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Donatella Scala

IL SEGRETARIO